

N. 00688/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02750/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2012, proposto da:
ANGELO MAPELLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella, Elena Mapelli e Massimiliano Napoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Velasca n. 5;

contro

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO, in persona del Sindaco p.t.,
non costituito;

RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA DEL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO, non
costituito;

nei confronti di

MARCO FOSSATI, non costituito;

EMANUELA MARIA RONZONI, non costituita;

per l'ottemperanza

della sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 2 marzo 2010 n. 489.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, con sentenze n. 418 del 2 febbraio 2010 e n. 489 del 2 marzo 2010, ha annullato un provvedimento, adottato dal Comune di Lentate sul Seveso in data 21 dicembre 2007, che ingiungeva ai sigg. Bogoni Giandomenico, Fossati Marco e Ronzoni Emanuela Maria la demolizione di opere asseritamente realizzate in assenza di titolo edilizio.
2. Nella sentenza si rilevava difetto di istruttoria, avendo l'Amministrazione omissa di verificare la disciplina edilizia vigente al momento di realizzazione del manufatto.
3. Il Comune di Lentate sul Seveso rinnovava dunque il procedimento, il quale si concludeva con provvedimento in data 15 ottobre 2010.
4. Tale provvedimento presentava i medesimi vizi già rilevati con le succitate n. 418/2010 e n. 489/2010 e, per questo motivo, veniva a sua volta annullato con sentenza n. 2825 del 22 novembre 2011.
5. Il sig. Angelo Mapelli, odierno ricorrente, assumeva, nei suindicati giudizi, veste di controinteressato, essendo egli proprietario di un immobile immediatamente confinante con l'area sulla quale erano state realizzate le opere per le quali veniva contestata dall'Amministrazione l'abusività.

14. Nulla per le spese, non essendosi costituite in giudizio le parti intimiate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)